



18330-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1448/2022
DANIELE CAPPUCCIO		UP - 15/11/2022
EVA TOSCANI	- Relatore -	R.G.N. 21384/2022
ALESSANDRO CENTONZE		
CARMINE RUSSO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato il (omissis)

avverso la sentenza del 03/03/2022 del GIUDICE DI PACE di PISTOIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello,
che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in preambolo il Giudice di pace di Pistoia ha condannato (omissis) (omissis) alla pena di euro 5.000,00 di ammenda per il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10-*bis* d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm), commesso il 30 gennaio 2021.

A ragione della decisione, il giudice ha richiamato gli accertamenti svolti dagli agenti del locale Comando di Polizia Municipale, secondo i quali l'imputato, che aveva mostrato la foto, custodita nel telefono cellulare, di un vecchio permesso di soggiorno datato 27 ottobre 2015, era irregolare sul territorio dello Stato, come accertato tramite SDI dall'ispettore (omissis)

Inoltre, sebbene la difesa dell'imputato avesse prodotto copia del citato permesso di soggiorno affermando che il proprio assistito ne aveva chiesto il rinnovo, il Giudice – in difetto di ulteriore documentazione – riteneva la vetustà di detto documento prova indiretta che l'eventuale richiesta di rinnovo di detto permesso di soggiorno, ovvero altra richiesta di regolarizzazione, fosse stata disattesa e che, pertanto, al momento dell'accertamento (omissis) fosse irregolarmente presente sul territorio italiano.

2. (omissis) ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce tre motivi di ricorso.

2.1. Col primo motivo, lamenta violazione dell'art. 10-*bis* d.lgs. T.U. imm e vizio di motivazione.

Come riferito dallo stesso agente che procedette al controllo del ricorrente, questi fornì *quam minime* un indizio sull'esistenza di un suo rapporto ufficiale con l'Autorità italiana. Il suo *status* d'irregolare è stato desunto dalla semplice affermazione dell'ispettore (omissis) sicché da tale incompletezza e insufficienza del quadro di prova discende la necessità di un annullamento con rinvio della sentenza.

2.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art 10-*bis*, comma 6, T.U. imm., nonché dell'art. 24 Cost.

Il Giudice di pace, avuta notizia attraverso l'escussione della teste verbalizzante dell'esistenza di un permesso di soggiorno, sebbene risalente, avrebbe dovuto sospendere ^{il processo} come imposto dall'art. 10-*bis*, comma 6, T.U. imm., quantomeno per fugare ogni dubbio in ordine alla sussistenza di una domanda di protezione internazionale.

2.3. In ogni caso, la difesa invoca una declaratoria d'improcedibilità ai sensi dell'art. 5, comma 6, T.U. imm. poiché documenta come l'imputato sia stato

destinatario del riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale; ciò che imporrebbe comunque l'annullamento senza rinvio della sentenza gravata.

2.4. La difesa ha depositato memorie di replica e conclusioni scritte con le quali ha ribadito, articolandoli, tutti i motivi di ricorso, soffermandosi in particolare sulla declaratoria d'improcedibilità in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 6, e 10-*bis*, comma 6, T.U. imm.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza dev'essere annullata senza rinvio per le ragioni di cui si dirà appresso.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, siccome aspecifico e rivalutativo.

Non è superfluo ricordare che, ai fini della configurabilità del reato per cui è processo, «è sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di allegare detta documentazione» (Sez. 1 n. 1405 del 26/11/2019, dep. 2020, Ouakib Bouzekri, Rv. 277920; Sez. 1, n. 31998 del 17/05/2013, Hamani, Rv. 256503).

(omissis) pur nel possesso di un risalente permesso di soggiorno, non aveva fornito alcuna informazione sull'esito di un'eventuale richiesta di rinnovo ovvero di altra richiesta di regolarizzazione ed era risultato irregolare al controllo effettuato tramite il sistema informatizzato.

Il giudice di merito, pertanto, con una motivazione esente da vizi, ha correttamente ritenuto che questi si fosse trattenuto sul territorio nazionale senza alcun titolo, con conseguente perfezionamento del reato a lui contestato in tutti i suoi elementi.

Si tratta, invero, di motivazione che si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato è sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di allegare detta documentazione» (Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019, dep. 2020, Ouakib Bouzekri, Rv. 277920).

Le generiche e apodittiche obiezioni difensive relative all'incertezza dello *status* d'irregolare, dunque, non si confrontano con le argomentazioni - logiche e coerenti - del giudice di merito.

3. Del pari infondato il secondo motivo, in considerazione della circostanza che all'atto del controllo non risultava pendente alcuna domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui all'art. 10-*bis*, comma 6, d.lgs. 286/1998, sicché non sussisteva alcuna valida ragione per cui il giudice di pace avrebbe dovuto sospendere del processo.

4. E', invece, fondato l'ultimo motivo di ricorso.

4.1. Questa Corte ha recentemente statuito che, in tema di disciplina penale dell'immigrazione clandestina, «la presentazione della richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui all'art. 10-*bis*, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, costituisce una condizione di improcedibilità dell'azione penale, e non una anomala causa di sospensione del procedimento, non essendovi alcuna pregiudizialità tra il procedimento amministrativo attivato dall'istanza e la sussistenza del reato di ingresso illegale, sicché la sua sussistenza impone l'emissione, anche d'ufficio e in ogni stato e grado del processo, dei provvedimenti di cui all'art. 345 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 27353 del 10/06/2021, Karpets Olha, Rv. 281633).

In motivazione la Corte ha chiarito che l'art. 10-*bis*, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, laddove stabilisce, con riguardo ai reati di ingresso e trattenimento illegale di cui al comma 1 del medesimo articolo, che «nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso», utilizza una espressione linguisticamente imprecisa e «si riferisce piuttosto a una condizione 'negativa' di procedibilità dell'azione penale, la cui 'positiva' presenza determina l'obbligo di assumere i provvedimenti di cui all'art. 345 cod. proc. pen., non potendosi limitare la possibilità del proscioglimento dell'imputato alla sola udienza preliminare».

In tali casi, in ossequio all'obbligo d'immediata pronuncia di cause di proscioglimento previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza emessa sulla scorta di tale presupposto di fatto va annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere proposta e proseguita.

4.2. Nel caso che ci occupa la difesa ha allegato al ricorso la sentenza della Corte d'appello di Firenze con la quale, in data 2 novembre 2021, è stato riconosciuto a *(omissis) (omissis)* diritto al rilascio di un permesso ai sensi dell'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998 con la dicitura «per protezione speciale».

Ebbene, fermo restando che il riconoscimento dello *status* di rifugiato è di competenza di un apposito organismo amministrativo, a cui il giudice penale non può sostituirsi (Sez. 1, n. 29491 del 27/06/2013, P.G. in proc.

Sivasubramaniam, Rv. 256292), la circostanza che lo straniero abbia presentato istanza per il riconoscimento di detto *status* è di ostacolo al promovimento dell'azione penale, come risulta dalla previsione dell'art. 10-*bis*, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998; il quale stabilisce che: «Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, 42-*bis* del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere».

La presentazione della richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato opera, cioè, alla stregua di una condizione di procedibilità, la cui efficacia è regolata dall'art. 345, comma 2, cod. proc. pen., sicché impedisce l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale e impone una pronuncia di proscioglimento, ferma restando la possibilità di riattivare il procedimento quando la domanda sia rifiutata.

Deve, quindi, rilevarsi che l'acquisita notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, evenienza verificatasi in epoca certamente antecedente alla pronuncia ~~alla pronuncia~~ della sentenza (com'è reso evidente dal riscontro tra le due date, quella del 2 novembre 2021 del provvedimento costitutivo del diritto al rilascio e quella del 3 marzo 2022 della sentenza di condanna), impone di riscontrare in via del tutto preliminare la causa d'improcedibilità dell'azione penale prevista dall'art. 10-*bis*, comma 6, del d.lgs. n. 286/98.

E, del resto, come già detto la Corte d'appello di Firenze ha riconosciuto a (omissis) (omissis) il diritto al rilascio di un permesso «per protezione speciale».

In ossequio ai richiamati principi, s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita ai sensi dell'art. 10-*bis*, comma 6, d. lgs. n. 28 del 1998.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere proposta e proseguita ai sensi dell'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998.

Così deciso il 15 novembre 2022


Il Consigliere estensore

Eva Toscani



Il Presidente

Angela Tardio



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li 03/05/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Caloggeri